

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2512

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAMO, COSTA e TAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1996

Immissione nel ruolo continuativo degli ufficiali in congedo
del corpo militare della Croce rossa italiana

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione ha lo scopo di dare al personale ufficiali del corpo militare della Croce rossa italiana, più volte richiamato dal congedo per le esigenze del Corpo medesimo, una sistemazione definitiva mediante l'immissione degli stessi nei corrispondenti ruoli del servizio continuativo.

Gli ufficiali del corpo militare della Croce rossa italiana per adempiere ai propri compiti istituzionali, che vanno dall'intervento in caso di emergenza per pubbliche calamità (terremoti, alluvioni, eccetera) allo svolgimento di compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi all'attività di difesa civile, dall'attività ausiliaria delle forze armate dello Stato, in pace e in guerra, sia in territorio nazionale che altrove, alla partecipazione in organismi internazionali, nonchè alla sua organizzazione e preparazione operativa e logistica, richiama dal congedo quei giovani ufficiali che, animati da un alto senso del dovere, danno la loro piena disponibilità.

Lo spirito di abnegazione di tale personale è così incisivo che qualsiasi sacrificio è superato con slancio e entusiasmo.

Tale disegno di legge prevede l'immissione nei ruoli continuativi soltanto di un numero non considerevole di ufficiali date le condizioni che si richiedono per l'immissione stessa (avere una anzianità di servizio di almeno quattro anni, anzianità che non si raggiunge facilmente se si considera che i richiami vengono fatti per un periodo di tempo non superiore ai tre mesi, peraltro non consecutivi; non avere una età superiore ai 35 anni) l'onere derivante dalla eventuale approvazione del disegno di legge in parola conseguentemente esiguo, potrà gravare benissimo sugli attuali stanziamenti di bilancio mediante opportune economie. Sappiamo tutti che una accurata analisi

delle spese comporta la suddivisione delle stesse in necessarie, utili, urgenti, non indispensabili, di secondaria importanza, e perchè no, talvolta anche rinviabili (spese di rappresentanza, eccetera: quale rappresentanza è più utile e più efficace di quella effettuata dal personale in parola in operazioni umanitarie anche in seno ad organismi internazionali?).

La sistemazione dei giovani ha priorità tra i doveri dello Stato ed, in particolare, la sistemazione di quelli che lo hanno servito consumando gli anni più belli della loro gioventù. Il problema non può essere rinviato ad epoca indeterminata. Il tempo trascorre inesorabilmente: è necessario che in merito sia provveduto con urgenza; peraltro l'Amministrazione della Croce rossa italiana dal transito degli ufficiali di cui trattasi nel servizio continuativo trarrebbe un notevole vantaggio per l'esperienza dagli stessi già acquisita, per essere stati impiegati numerose volte in attività operative, logistiche, amministrative e umanitarie del suo corpo militare.

All'articolo 1 sono previste le condizioni che devono possedere gli ufficiali della categoria del congedo per il transito nei ruoli continuativi.

È stato indicato il limite di età di 35 anni allo scopo di evitare che il corpo militare della Croce rossa italiana possa trovarsi con una dotazione organica di personale di età già avanzata, in un prossimo futuro, quindi non idoneo a svolgere attività operative di notevole impegno.

All'articolo 2 è stato previsto un arco di tre anni per la realizzazione di quanto in oggetto per rendere meno sensibile il relativo onere sulle annuali assegnazioni finanziarie.

Nell'articolo 3 è stato previsto la possibilità di creare vacanze nei ruoli continuativi per l'immissione negli stessi degli ufficiali

della categoria del congedo senza effettuare alcuna modificazione numerica dell'organico, a similitudine di quanto previsto per l'avanzamento degli ufficiali delle forze armate, con la creazione delle vacanze organiche d'autorità. Dette vacanze verrebbero create ponendo gli ufficiali più anziani dei ruoli continuativi, ove dovrebbero transitare quelli della categoria del congedo, nella posizione di fuori quadro, nel ruolo uguale a quello di quanti ultimi. Comunque per gli ufficiali messi nella posizione di fuori quadro viene assicurata la progressione nella carriera. Infatti nell'articolo in parola è prevista la loro valutazione in sede di avanzamento come fossero in ruolo. La loro riammissione nel ruolo di provenienza viene prevista allorché vi si verificano le relative vacanze organiche previste dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484.

L'articolo 4 prevede che l'attuazione di quanto oggetto della proposta di legge in parola debba gravare sugli annuali attuali

stanziamenti di bilancio. Si è dell'avviso che ciò possa essere realizzato poiché le spese relative al trattamento economico degli ufficiali che transiterebbero nel ruolo continuativo sarebbero della medesima entità di quelle che si sostengono, per il medesimo titolo, per il mantenimento degli stessi in servizio da richiamati. Forse una differenza in più, potrebbero esservi, per il fatto che nei mesi estivi l'attività operativa è ridotta, per cui, di conseguenza, ridotti anche il numero degli ufficiali richiamati dal congedo. Al riguardo è da tener conto che non tutti gli ufficiali richiamati intendono transitare nei ruoli continuativi e non tutti sono nelle condizioni di cui all'articolo 1.

Analogo provvedimento a quello in discussione fu a suo tempo emanato a favore degli ufficiali di complemento delle forze armate e trattenuti in servizio per le esigenze delle stesse (legge 20 settembre 1980, n. 574).

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Gli ufficiali del corpo militare della Croce rossa italiana, richiamati più volte dal congedo ai sensi del regio decreto 10 febbraio 1936 n. 484, per le esigenze istituzionali del corpo medesimo, che abbiano effettuato almeno quattro anni di servizio, anche a più riprese, possono transitare a domanda nel servizio continuativo dei corrispondenti ruoli di appartenenza con il grado e l'anzianità che hanno all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Il personale che intende avvalersi di tale diritto non dovrà che inoltrare apposita domanda al corpo militare di cui sopra entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge e non avere un età superiore ai 35 anni, oltre l'elevazione di detti limiti di età prevista dalle vigenti disposizioni di legge, alla medesima epoca.

Art. 2.

1. L'immissione nei ruoli continuativi dovrà essere realizzata per tutto il personale che ne faccia richiesta, nell'arco di tempo di tre anni a partire dal personale con più anni di anzianità di servizio.

Art. 3.

1. L'eventuale eccedenza all'organico che verrà eventualmente a crearsi nei relativi ruoli, in conseguenza di quanto sopra, sarà compensata ponendo gli ufficiali più anziani del ruolo interessato nella posizione di fuori quadro, prevedendo la loro riammissione nel ruolo stesso, riprendendo la propria anzianità, man mano che abbiano a realizzarsi vacanze organiche, semprechè nel frattempo non siano stati posti nella ri-

serva a norma del predetto regio decreto n. 484 del 10 febbraio 1936. La riammissione si effettua seguendo l'ordine di anzianità.

Gli ufficiali fuori quadro sono valutati per l'avanzamento come se fosse in ruolo.

Art. 4.

1. L'attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli non dovrà comportare nuove spese. Il relativo onere dovrà essere posto a carico degli annuali stanziamenti di bilancio previsti per il *Corpo militare della Croce rossa italiana ausiliario delle forze armate dello Stato*, con opportune economie.

